

# Assicurazione multiramo a premio unico e premi unici aggiuntivi e con prestazione addizionale per il caso di morte

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  
per i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo IBIP)

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Prodotto: ACTIVE INVESTIMENTO

Contratto Multiramo (Ramo I e III)

Data di aggiornamento: 06/08/2021 - Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A., Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona; Tel. 0458391111; Sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it); E-mail: [cattolica@cattolicaassicurazioni.it](mailto:cattolica@cattolicaassicurazioni.it); PEC: [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it).

*Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962.*

*Società con Sede Legale in Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona - Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29/04/1923 numero 966) ed iscritta all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. 1.00012.*

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 1.996 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.307 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.174 milioni di euro **(a)**;
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 528 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.207 milioni di euro **(b)**;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.725 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,88 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) **(b/a)**.

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: [www.cattolica.it/ir](http://www.cattolica.it/ir)

Al contratto si applica la legge italiana.



## Quali sono le prestazioni?

ACTIVE INVESTIMENTO prevede la corresponsione di un capitale in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto o in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del medesimo.

E' prevista inoltre una garanzia accessoria facoltativa (Temporanea Caso Morte) attivabile a richiesta del Contraente.

Il prodotto, a fronte del versamento di un premio unico iniziale (per un periodo a scelta del Contraente di 10 anni, 15 anni, 20 anni o 25 anni), offre la possibilità di diversificare l'investimento attraverso una combinazione di differenti componenti:

- Gestione Separata "RI.SPE.VI.", che beneficia della garanzia di ricevere almeno il capitale qui investito in caso di decesso dell'Assicurato o in caso di scadenza del contratto;
- uno o più dei 2 Fondi Interni "CP Unico Prudente" e "Cattolica Strategia 3D", che consentono di partecipare all'andamento dei mercati finanziari secondo differenti esposizioni su diverse tipologie di strumenti finanziari e con diversi livelli di rischio.

Il prodotto prevede le seguenti combinazioni tra Gestione Separata "RI.SPE.VI." e uno o più Fondi Interni "CP Unico Prudente" e "Cattolica Strategia 3D", selezionabili dal Contraente alla sottoscrizione:

### • Profili Fissi.

#### ◦ Profilo A - Attivo:

- 70% Fondi Interni (60% Cattolica Strategia 3D - 10% CP Unico Prudente)
- 30% Gestione Separata RI.SPE.VI.

- **Profilo B - Equilibrato:**
  - 60% Fondi Interni (40% Cattolica Strategia 3D - 20% CP Unico Prudente)
  - 40% Gestione Separata RI.SPE.VI.
- **Profilo Senior: - Esclusivamente per polizze in cui Assicurato e Contraente coincidono e con un'età assicurativa minima all'ingresso di 65 anni:**
  - 70% Gestione Separata RI.SPE.VI.
  - 30% Fondi Interni (20% Cattolica Strategia 3D - 10% CP Unico Prudente)

**Riallocazione:**

Durante la vita del contratto non sono previste attività di riallocazione o di ribilanciamento sulle componenti finanziarie sottostanti finalizzate a ripristinare la combinazione originariamente prescelta.

• **Allocazione Life Cycle.**

I premi versati, al netto dei costi, vengono investiti nella Gestione Separata e nei Fondi Interni in base a un meccanismo automatico di allocazione Life-Cycle, secondo percentuali predeterminate sulla base dell'età dell'Assicurato, riportate nella seguente tabella:

Età assicurativa	Gestione Separata	Cattolica Strategia 3D	CP Unico Prudente
Fino a 34 anni	20%	80%	0%
da 35 a 39 anni	20%	70%	10%
da 40 a 44 anni	30%	60%	10%
da 45 a 49 anni	40%	50%	10%
da 50 a 54 anni	45%	40%	15%
da 55 a 59 anni	50%	30%	20%
da 60 a 64 anni	60%	20%	20%
65 anni e oltre	70%	15%	15%

È possibile aderire all'Allocazione Life-Cycle solo se il Contraente coincide con l'Assicurato, alla sottoscrizione del contratto ha un'età assicurativa inferiore a 55 anni e il capitale complessivo della polizza è superiore a 30.000,00 euro.

L'Allocazione Life Cycle prevede periodicamente la riallocazione mediante Switch automatici del capitale investito tra la Gestione Separata RI.SPE.VI., e i Fondi Interni CP Unico Prudente e Cattolica Strategia 3D, per ridistribuire gli investimenti secondo le percentuali di allocazioni predeterminate.

• **Profilo Libero.**

I premi versati, al netto dei costi, vengono investiti tra la Gestione RI.SPE.VI. e i Fondi Interni CP Unico Prudente e Cattolica Strategia 3D secondo percentuali scelte dal Contraente.

Il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, **non potrà risultare superiore al 50% o inferiore al 10% del totale dei premi versati.**

**Qualora il Contraente coincida con l'Assicurato e abbia un'età minima di 65 anni al momento dell'operazione la soglia massima di investimento in Gestione Separata passa al 70%.**

• **Profilo Salvagente:**

- 20% Fondi Interni (10% Cattolica Strategia 3D - 10% CP Unico Prudente)
- 80% Gestione Separata RI.SPE.VI.

L'allocazione in questo profilo avviene qualora sia attiva l'opzione "Stop Loss" e si rilevi una perdita del valore della componente in Fondi Interni superiore al 20% rispetto al capitale investito inizialmente.

**Il profilo non può essere scelto direttamente dal Contraente.**

**PRESTAZIONI PRINCIPALI**

**Capitale in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto**

Tale capitale è costituito dalla somma dei due seguenti importi:

- il capitale rivalutato alla scadenza del contratto relativamente al capitale investito in Gestione Separata RI.SPE.VI.;
- il controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di scadenza, pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario.

**Capitale in caso di decesso dell'Assicurato**

Tale capitale è costituito dalla somma dei due seguenti importi:

- il capitale complessivo, come di seguito definito;
- l'importo addizionale ottenuto moltiplicando il controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di ricezione del certificato di morte dell'Assicurato da parte della Compagnia, per una percentuale riportata di seguito, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

L'importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo addizionale per il caso di morte come riportato di seguito:

Età dell'Assicurato al momento del decesso	Percentuale addizionale	Capitale massimo addizionale per il caso di morte (euro)
Fino a 34 anni	5,00%	40.000,00
Da 35 a 44 anni	5,00%	15.000,00
Da 45 a 54 anni	5,00%	10.000,00
Da 55 a 70 anni	3,00%	10.000,00
71 anni e oltre	0,50%	10.000,00

Per capitale complessivo si intende la somma tra:

- il controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di ricezione del certificato di morte dell'Assicurato da parte della Compagnia (pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario);
- il capitale rivalutato alla data di decesso dell'Assicurato, derivante dall'investimento effettuato nella gestione separata RI.SPE.VI., sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese in cui è avvenuto il decesso.

#### PRESTAZIONI ACCESSORIE

Il contratto prevede inoltre la seguente prestazione accessoria facoltativa, aggiuntiva rispetto alla prestazione principale, acquistabile con il pagamento di un premio aggiuntivo.

##### Garanzia Temporanea Caso Morte

Con il pagamento di un premio unico iniziale la Compagnia garantisce ai Beneficiari designati il pagamento di una prestazione a capitale costante in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, con un limite massimo di 100.000,00 euro.

La garanzia accessoria e aggiuntiva rispetto alla prestazione principale, è attivabile solo alla sottoscrizione del contratto, acquistabile con il pagamento di un premio aggiuntivo.

Il capitale assicurabile, con un limite massimo di 100.000,00 euro, viene scelto dal Contraente alla sottoscrizione tra i seguenti livelli:

Pacchetto	Capitale assicurabile
Silver	30% del premio unico iniziale della garanzia principale
Gold	50% del premio unico iniziale della garanzia principale
Platinum	100% del premio unico iniziale della garanzia principale

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto, questo si intenderà estinto e il premio acquisito dalla Compagnia. In caso di riscatto totale della prestazione principale, la garanzia accessoria si estingue senza che la Compagnia proceda alla restituzione della parte di premio non goduta.

La presente garanzia è operante nel caso in cui il Contraente abbia dichiarato di volersi avvalere della garanzia stessa, a condizione che:

- abbia pagato il relativo premio;
- lo stato di salute, lo stile di vita e l'attività professionale dell'Assicurato siano idonei alla sua assicurabilità.

La garanzia accessoria ha una durata sempre coincidente con la durata della garanzia principale.

In ogni caso la garanzia deve avere una durata non inferiore a 10 anni e non superiore a 25 anni.

La prestazione assicurata è determinata in funzione del premio unico iniziale senza tenere conto di eventuali versamenti unici aggiuntivi.

#### OPZIONI CONTRATTUALI

##### Conversione in Rendita

Il Contraente può chiedere che il capitale previsto alla scadenza del contratto o in caso di riscatto sia convertito in una delle prestazioni di rendita descritte di seguito.

L'opzione è attivabile unicamente se il capitale complessivo di polizza è superiore a 30.000,00 euro.

Ciascuna delle tipologie di rendita può essere corrisposta, a scelta del Contraente, in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili posticipate.

L'importo della rendita sarà determinato al momento della richiesta dell'opzione in base all'età assicurativa dell'Assicurato, alle

condizioni e ai tassi di opzione in vigore all'epoca della conversione.

Le condizioni saranno pertanto rese note al momento della richiesta dell'opzione di rendita da parte del Contraente.

Le possibili forme di rendita vitalizia sono:

- rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
- rendita annua vitalizia rivalutabile che verrà corrisposta in modo certo per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, anche qualora si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato in tale periodo, e successivamente finché l'Assicurato sarà in vita.

La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione.

#### **Opzione Stop Loss**

Qualora nel corso della durata contrattuale, il controvalore totale relativo alla componente in Fondi Interni risulti inferiore all'80% dei capitali inizialmente investiti nei Fondi, tenuto conto di eventuali riscatti parziali e eventuali operazioni di switch, scatta automaticamente l'esercizio dell'opzione Stop-Loss che comporta il disinvestimento automatico delle quote investite nei Fondi Interni CP Unico Prudente e Cattolica Strategia 3D e la riallocazione del controvalore nel Profilo Salvagente, che prevede la seguente allocazione predefinita:

- 80% Gestione Separata RI.SPE.VI.;
- 10% Fondo Interno CP Unico Prudente;
- 10% Fondo Interno Cattolica Strategia 3D.

L'opzione è attiva al momento della sottoscrizione del contratto; può essere disattivata dal Contraente in qualsiasi momento.

Non è possibile riattivare l'opzione "Stop Loss" in corso di contratto.

Per i dettagli sulle modalità, i tempi di effettuazione/regolazione e le condizioni di liquidazione si invia all'Art. 16.2 "Opzione Stop Loss" delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Opzione Take Profit**

L'opzione "Take Profit" scatta automaticamente al verificarsi di una performance dei singoli Fondi Interni, rilevata nel Periodo di osservazione, tale da determinare una plusvalenza teorica maggiore del 10% e prevede – annualmente – uno Switch automatico di tale plusvalenza.

Il Periodo di osservazione è coincidente con l'anno solare.

L'opzione è attiva al momento della sottoscrizione del contratto; può essere disattivata dal Contraente in qualsiasi momento.

Non è possibile riattivare l'opzione "Take Profit" in corso di contratto.

Per i dettagli sulle modalità, i tempi di effettuazione/regolazione e le condizioni di liquidazione si invia all'Art. 16.3 "Opzione Take Profit" delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Decumulo Finanziario**

Alla sottoscrizione del contratto o in corso di contratto, il Contraente può chiedere l'attivazione dell'Opzione "Decumulo Finanziario" che prevede, in caso di vita dell'Assicurato alle ricorrenze previste, la liquidazione progressiva del capitale attraverso un Piano di Riscatti Parziali Programmati.

L'opzione è attivabile unicamente in presenza di un controvalore di polizza superiore a 30.000,00 euro e qualora non sia attiva l'opzione "Stop Loss" o "Take Profit".

L'importo e la frequenza di liquidazione del Riscatto Parziale Programmato vengono scelti dal Contraente al momento dell'attivazione dell'opzione e non potranno essere modificati nel corso della durata del Piano (nemmeno in caso di eventuale successiva riattivazione della stessa).

L'importo massimo disinvestibile annualmente (a partire dall'attivazione dell'opzione) attraverso la liquidazione dei Riscatti Parziali Programmati non potrà superare il 15% della somma dei premi versati (diminuiti dei premi parzialmente riscattati ed incrementati degli eventuali versamenti aggiuntivi), rilevato al momento dell'attivazione dell'opzione (e della sua eventuale successiva riattivazione).

Nel caso in cui l'opzione sia riattivata, se l'importo di Riscatto Parziale Programmato prescelto all'attivazione dell'opzione non rispettasse il limite di disinvestimento di cui sopra, l'opzione "Decumulo Finanziario" non potrà essere riattivata.

Il Piano di Riscatti Parziali Programmati terminerà in conseguenza di:

- decesso dell'Assicurato;
- richiesta di riscatto totale della polizza da parte del Contraente;
- disattivazione automatica dell'opzione da parte della Compagnia, nel caso in cui il capitale residuo di polizza risultasse inferiore all'importo del Riscatto parziale programmato richiesto;
- richiesta di disattivazione dell'opzione da parte del Contraente;
- scadenza del contratto.

La disattivazione e riattivazione dell'opzione sono concesse una sola volta nel corso della vita del contratto (a seguito di disattivazione su richiesta del Contraente o di disattivazione automatica effettuata dalla Compagnia).

La riattivazione è possibile solo se presenti le seguenti condizioni:

- il capitale residuo di polizza sia maggiore all'importo del Riscatto Parziale Programmato;
- la frequenza e l'importo siano gli stessi definiti nella precedente Piano di Riscatti Parziali Programmati.

### Switch

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di effettuare le seguenti operazioni:

- Trasferire il controvalore delle quote da un Fondo Interno a un altro (switch tra Fondi Interni);
- Trasferire il controvalore delle quote da un Fondo Interno a RI.SPE.VI. (switch dal Fondo Interno alla Gestione Separata);
- Trasferire il capitale maturato da RI.SPE.VI. a un Fondo Interno (switch dalla Gestione Separata a uno più Fondi Interni).

La Compagnia detrarrà dall'importo trasferito gli eventuali costi per il trasferimento.

Operazioni di switch volontari da Profili Fissi o da Allocazione Life-Cycle, comportano automaticamente il passaggio al Profilo Libero.

In caso di switch verso la Gestione Separata RI.SPE.VI. deve essere sempre preservato il vincolo per cui il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, comprensivo dei successivi eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 50% e inferiore al 10% del totale dei premi versati. Qualora il Contraente coincida con l'Assicurato e abbia un'età minima di 65 anni al momento dell'operazione, la soglia massima di investimento in Gestione Separata è pari al 70%.

Qualora non vengano rispettati i limiti predetti, l'operazione di switch non sarà effettuata dalla Compagnia.

Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter effettuare sostituzioni (switch) e versamenti aggiuntivi anche a favore dei nuovi fondi interni.

La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento, che si rendessero necessarie, che in ogni caso verranno rese note al Contraente mediante comunicazione scritta.

Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato sul sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it).

Il regolamento della Gestione Separata RI.SPE.VI. è disponibile nel sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it).

Il regolamento di gestione dei fondi interni CP Unico Prudente e Cattolica Strategia 3D, è pubblicato sul sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it).



## Che cosa NON è assicurato?

### PRESTAZIONI PRINCIPALI

Limitazioni: Il capitale in caso di decesso sarà pari solamente al capitale complessivo qualora il decesso sia causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione di carattere militare;
- contaminazione radioattiva o nucleare;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- lesioni o malattie provocate intenzionalmente;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene versato ciascun premio unico aggiuntivo, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento);
- abuso di alcol, abuso o uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell'Assicurato;
- uso o abuso di medicine in dosi non prescritte dal medico;
- malattie preesistenti o incidenti verificatisi in data precedente la data di conclusione del contratto;
- problemi mentali o del sistema nervoso non riconducibili a una causa organica, ad esempio schizofrenia o depressione;

oppure dall'esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive:

- attività alpinistiche o speleologiche senza guida alpina;
- automobilismo, motociclismo, motonautica;
- pugilato e arti marziali, lotta nelle sue varie forme;
- atletica pesante;
- salti dal trampolino con sci, idrosci, sci acrobatico;
- bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino);
- rugby, baseball, hockey;
- kayak, rafting, immersione con autorespiratore;
- sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela).

In caso di decesso dell'Assicurato che faccia parte di uno dei Corpi Armati dello Stato (militari o di

Rischi esclusi

Polizia) o dei Vigili del Fuoco, accaduto durante lo svolgimento della propria attività professionale, il capitale riconosciuto sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia d'età, indipendentemente dall'età dell'Assicurato. Nel caso in cui il decesso sia causato dallo svolgimento di attività extraprofessionale, verrà corrisposto il capitale assicurato senza la limitazione sopra indicata.

#### **PRESTAZIONI ACCESSORIE**

##### **Garanzia accessoria Caso Morte**

**Esclusioni:** Sono esclusi dalla garanzia il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione di carattere militare;
- contaminazione radioattiva o nucleare;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- lesioni o malattie provocate intenzionalmente;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto;
- abuso di alcol, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell'Assicurato;
- uso o abuso di medicine in dosi non prescritte dal medico;
- malattie preesistenti o incidenti verificatisi in data precedente la data di conclusione del contratto;
- problemi mentali o del sistema nervoso non riconducibili a una causa organica, ad esempio schizofrenia o depressione;

oppure dall'esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive:

- attività alpinistiche o speleologiche senza guida alpina;
- automobilismo, motociclismo, motonautica;
- pugilato, arti marziali, lotta nelle sue varie forme;
- atletica pesante;
- salti dal trampolino con sci, idrosci, sci acrobatico;
- bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino);
- rugby, baseball, hockey;
- kayak, rafting, immersione con autorespiratore;
- sport aerei (paracadutismo, deltaplano, parapendio, vela);
- esercizio delle seguenti attività professionali nel caso in cui, durante la copertura, l'Assicurato abbia modificato la propria attività professionale in una delle seguenti: tecnico artista esposto a rischi speciali (es. acrobata, trapezista, controfigura,...); addetto alle forze armate con mansioni particolari ad alto rischio (es. artificieri; imbarcati su sottomarini; paracadutisti; piloti di mezzi aerei; unità speciali,...); pilota, allievo pilota o membro dell'equipaggio nell'aviazione privata; chimico o fisico nel campo dell'energia nucleare; collaudatore di auto o motoveicoli; guida alpina; operaio o addetto a contatto con materiale esplosivo o venefico; operaio di aziende petrolifere su piattaforme in mare; sommozzatore o addetto ad attività subacquee in genere; speleologo; titolare o dipendente con lavoro manuale, con o senza uso di esplosivi A) in cava; B) in cantieri edili o in cantieri di sistemazione idraulica entrambi collocati in gallerie, pozzi e simili; C) in miniera.



#### **Ci sono limiti di copertura?**

##### **PRESTAZIONI PRINCIPALI**

###### **Condizioni di carenza:**

Viene applicato un periodo di carenza di 6 mesi. Nel caso di decesso dell'Assicurato in questo periodo, il capitale assicurato, non verrà corrisposto e verrà liquidato, ai Beneficiari designati, solamente il capitale complessivo.

Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato considerando il capitale complessivo e l'importo addizionale, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia

generalizzata, encefalite post-vaccinica;

- shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- infortunio – intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la data di decorrenza.

L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato.

È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l'Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente il capitale complessivo.

Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Se il decesso dell'Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla conclusione del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato considerando il capitale complessivo e l'importo addizionale, senza la limitazione sopra indicata.

## PRESTAZIONI ACCESSORIE

### Condizioni di carenza garanzia accessoria Caso Morte:

La garanzia accessoria Caso Morte non è operante se il decesso è avvenuto nei primi 6 mesi dalla decorrenza; in caso di decesso dell'Assicurato in tale periodo la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari una somma pari al premio versato.

La carenza non si applica nel caso in cui il decesso dell'Assicurato, avvenuto dopo la data di decorrenza, sia conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- shock anafilattico;
- infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

In caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero di altra patologia a essa collegata il contratto prevede un periodo di carenza di 5 anni. Qualora il decesso per queste cause si verificasse durante tale periodo di carenza, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del sinistro.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### Cosa fare in caso di evento?

#### Denuncia:

Al fine di consentire l'esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.

Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l'intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:

#### In caso di revoca della proposta:

- richiesta sottoscritta dal Contraente.

#### In caso di recesso dal contratto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.

#### In caso di riscatto:

- richiesta presentata e sottoscritta dal Contraente;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.

#### In caso di decesso:

- richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
- certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune;
- relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
- atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento (per capitali non superiori a 100.000,00 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e contenente:
  - in presenza di testamento:
    - copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
    - l'attestazione che il testamento pubblicato è l'ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi o degli eredi testamentari.
  - in assenza di testamento:
    - le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi dell'Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza).
- in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione;
- in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell'evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente.

**A scadenza:**

- richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dai Beneficiari. La richiesta dovrà essere firmata anche dal Contraente nel caso in cui il contratto preveda un'opzione per l'erogazione della prestazione;
- certificato di esistenza in vita o autodichiarazione di esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
- in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione.

Su richiesta del Contraente e/o dei Beneficiari al verificarsi dell'evento assicurato, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa.

La Compagnia, anche nell'interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell'autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.). Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l'identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l'informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS.

Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

Deve essere resa pronta comunicazione alla Compagnia nei casi di:

- Modifiche di professione dell'Assicurato;
- Trasferimento di domicilio del Contraente e/o dell'Assicurato in uno stato estero.

	<p>Relativamente alle eventuali garanzie accessorie sottoscritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Assicurato deve compilare il Questionario Sanitario;</li> <li>• L'Assicurato ha il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, in particolare sulle informazioni inerenti allo stato di salute;</li> <li>• Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.</li> </ul> <p><b>Prescrizione:</b></p> <p>I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.</p> <p><b>Erogazione della prestazione:</b></p> <p>La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari <u>mediante fax al numero 0458372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.</u> In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla consegna da parte del Contraente e/o dei Beneficiari di detta documentazione completa all'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto.</p> <p>Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, <u>al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.</u></p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia:</p> <p><b>PRESTAZIONI PRINCIPALI</b></p> <p>A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;</li> <li>• di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l'impugnazione, solamente il capitale complessivo.</li> </ul> <p>B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;</li> <li>• di ridurre la somma dovuta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.</li> </ul> <p>In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.</p> <p><b>PRESTAZIONI ACCESSORIE</b></p> <p>A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; la Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso tale termine la Compagnia può rifiutare di dare corso alla prestazione assicurata.</li> </ul> <p>B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza siano conosciute dalla Compagnia o prima che la Compagnia stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.</li> </ul> <p>In tutti i casi la Compagnia ha il diritto di trattenere i premi già versati dal Contraente. Se le dichiarazioni inesatte o reticenti sono relative al questionario compilato e sottoscritto in seguito a</p>

richiesta di modifica della prestazione assicurata in corso di contratto, la Compagnia adotterà quanto previsto ai punti A) e B) esclusivamente sulla maggiorazione di prestazione richiesta.  
In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.



## Quando e come devo pagare?

### PRESTAZIONI PRINCIPALI

A fronte delle prestazioni principali previste dal contratto, il Contraente versa un premio unico iniziale di importo non inferiore a 10.000,00 euro.

Il Contraente potrà versare successivi premi unici aggiuntivi una tantum di importo e cadenza non predefiniti di importo non inferiore a 1.000,00 euro.

La Compagnia – relativamente ai premi destinati alla Gestione Separata RI.SPE.VI. – si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto "ACTIVE INVESTIMENTO".

In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati ed investiti nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.000.000,00 euro.

Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della Gestione Separata RI.SPE.VI., in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

Il pagamento del premio, alla sottoscrizione del contratto e dei premi unici aggiuntivi può essere effettuato tramite:

- bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura "Polizza vita", il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l'importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall'Agenzia al momento della stipula del contratto ovvero sul conto della Compagnia (modalità prevista esclusivamente per i broker), fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Compagnia si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato direttamente a Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.;
- bonifico postale, postagiro (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura "Polizza vita", il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l'importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall'Agenzia stessa al momento della stipula del contratto;
- assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a: "Ragione sociale Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione";
- carta di debito o carta di credito;
- reinvestimento di capitali provenienti da polizze vita o di capitalizzazione sottoscritte con la Compagnia.

Premio

I premi, al netto dei costi gravanti sul premio, sono investiti dalla Compagnia in Quote dei Fondi Interni previsti dal presente contratto e nella Gestione Separata, secondo la ripartizione previste nei profili predefiniti proposti dalla Compagnia.

Il cumulo del premio unico iniziale versato nella Gestione Separata, comprensivo degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 50% o inferiore al 10% del totale dei premi versati.

Qualora il Contraente coincida con l'Assicurato e abbia un'età minima di 65 anni al momento dell'operazione, la soglia massima di investimento in Gestione Separata è pari al 70%.

I Fondi Interni sono del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti, ma vengono reinvestiti.

È importante che il Contraente – nella scelta del Fondo o dei Fondi Interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all'orizzonte temporale dell'investimento – valuti attentamente le caratteristiche proprie di ciascun Fondo ed apprezzi i diversi profili di rischio/rendimento.

### PRESTAZIONI ACCESSORIE

Per l'attivazione della garanzia accessoria facoltativa collegata al prodotto è previsto il versamento di un premio unico iniziale il cui importo è funzione dell'età assicurativa dell'Assicurato alla data di attivazione

	<p>della garanzia nonché della durata della stessa e della prestazione assicurata.</p> <p>I premi unici aggiuntivi, eventualmente versati dal Contraente, non concorrono alla determinazione della prestazione assicurata dalla garanzia accessoria facoltativa.</p>										
<b>Rimborso</b>	<u>Il rimborso del premio è previsto nel caso di revoca della proposta o di recesso dal contratto. Si rimanda alle successive sezioni per ulteriori dettagli.</u>										
<b>Sconti</b>	<p><b>CONVENZIONE REINVESTIMENTI</b> Qualora la sottoscrizione derivi dal reinvestimento di capitali provenienti da polizze di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione precedentemente sottoscritte con Cattolica, la Compagnia prevede uno sconto sui costi gravanti sul premio della prestazione principale. Fermo il pagamento di un costo fisso pari a 100,00 euro (da sottrarre al premio unico iniziale), i costi di caricamento sono pari all'1,00% del premio al netto del costo fisso di cui sopra.</p> <p><b>CONVENZIONE LINEA PROTEZIONE PERSONA/CASA</b> Qualora il Contraente sia già sottoscrittore di almeno un prodotto Danni di Cattolica Assicurazioni tra quelli della Linea Protezione Persona/Casa sono previsti sconti sui costi applicati al premio unico iniziale e agli eventuali versamenti unici aggiuntivi. Alla sottoscrizione del contratto "ACTIVE INVESTIMENTO", fermo il pagamento del costo fisso di 150,00 euro (da sottrarre al premio unico iniziale) verranno previsti sull'ammontare del cumulo premi, costi di caricamento ridotti rispetto alla tariffa base correlati all'effettivo ammontare del premio, rappresentati nella tabella che segue:</p> <table border="1" data-bbox="588 792 1287 1048"> <thead> <tr> <th>Scaglioni di premio (al netto del costo fisso sopra esposto)</th> <th>Costi applicati sul premio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 15.000,00 euro</td> <td>1,75%</td> </tr> <tr> <td>Da 15.000,01 a 50.000,00 euro</td> <td>1,40%</td> </tr> <tr> <td>Da 50.000,01 a 100.000,00 euro</td> <td>0,35%</td> </tr> <tr> <td>Oltre 100.000,01 euro</td> <td>0,21%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il cumulo premi considera il premio unico iniziale ed eventuali versamenti unici aggiuntivi, al netto di eventuali riscatti parziali.</p>	Scaglioni di premio (al netto del costo fisso sopra esposto)	Costi applicati sul premio	Fino a 15.000,00 euro	1,75%	Da 15.000,01 a 50.000,00 euro	1,40%	Da 50.000,01 a 100.000,00 euro	0,35%	Oltre 100.000,01 euro	0,21%
Scaglioni di premio (al netto del costo fisso sopra esposto)	Costi applicati sul premio										
Fino a 15.000,00 euro	1,75%										
Da 15.000,01 a 50.000,00 euro	1,40%										
Da 50.000,01 a 100.000,00 euro	0,35%										
Oltre 100.000,01 euro	0,21%										



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>Il presente contratto ha una durata di 10 anni, 15 anni, 20 anni o 25 anni, a scelta del Contraente. <u>Il Contraente e l'Assicurato devono avere il domicilio per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio in uno Stato diverso da quelli di cui sopra, il contratto dovrà essere risolto.</u></p> <p>La garanzia accessoria si estingue, con cessazione di tutti gli effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di recesso;</li> <li>• in caso di riscatto totale della prestazione principale, <u>senza che la Compagnia proceda alla restituzione della parte di premio non goduta relativa alla prestazione accessoria;</u></li> <li>• in caso di risoluzione del contratto;</li> <li>• nel caso si sia verificato l'evento oggetto della garanzia, con il conseguente pagamento della prestazione assicurata;</li> <li>• alla scadenza del contratto.</li> </ul>
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la sospensione del contratto.



### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

<b>Revoca</b>	<p><u>Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante fax al numero 0458372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.</u></p> <p>La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio</p>
---------------	--

	corrisposto.
<b>Recesso</b>	<p><u>Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 0458372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.</u></p> <p>La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.</p> <p>La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.</p> <p>A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.</p> <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse;</li> <li>• la parte di premio investita nella Gestione Separata;</li> <li>• i costi gravanti sul premio.</li> </ul> <p><u>L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.</u></p>
<b>Risoluzione</b>	Non è prevista la risoluzione da parte del Contraente attraverso la sospensione del pagamento del premio.

 <b>Sono previsti riscatti o riduzioni?</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	<p>Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., il Contraente può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riscattare anticipatamente l'intero contratto, riscuotendo un capitale pari al totale del valore di riscatto maturato, con la conseguente estinzione dello stesso (Riscatto totale);</li> <li>• riscattare anticipatamente solo una parte del contratto, riscuotendo il relativo capitale maturato, mantenendo in essere il contratto (Riscatto parziale).</li> </ul> <p>Il valore di riscatto maturato è pari alla somma dei due seguenti importi (valore complessivo di polizza, al netto dei costi per riscatto):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il capitale rivalutato nella Gestione Separata, fino alla data di richiesta di riscatto. Il tasso annuo di rivalutazione da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con ricorrenza nel mese in cui è avvenuto il riscatto;</li> <li>• <u>il controvalore delle Quote dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di richiesta di riscatto.</u></li> </ul> <p><u>Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata, in caso di riscatto non opera la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata.</u></p> <p><u>Relativamente al capitale investito nei Fondi Interni, in caso di sfavorevole andamento del valore della Quota, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al capitale investito nei Fondi Interni.</u></p> <p><u>Il riscatto parziale è consentito per importi lordi non inferiori a 1.000,00 euro e purché il capitale residuo ovvero il controvalore residuo sul contratto sia almeno pari a 5.000,00 euro.</u></p> <p><u>Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.</u></p> <p><u>Il Contraente può indicare, nella propria richiesta, il valore del capitale investito nella Gestione Separata che intende riscattare o il numero di Quote per le quali intende richiedere il riscatto, nel rispetto dei limiti massimi sulla componente relativa alla Gestione Separata e sulla quota Unit nei due fondi interni.</u></p> <p>In caso contrario il riscatto verrà effettuato in misura proporzionale tra i sottostanti finanziari.</p> <p><u>L'operazione di riscatto parziale deve comunque preservare il vincolo per cui il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 50% e inferiore al 10% del totale dei premi versati.</u></p> <p><u>Qualora il Contraente coincida con l'Assicurato e abbia un'età minima di 65 anni al momento dell'operazione, la soglia massima di investimento in Gestione Separata è pari al 70%.</u></p> <p>L'esercizio del riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte.</p> <p>Il presente contratto non prevede alcun valore di riduzione.</p>
<b>Richiesta di</b>	L'ufficio della Compagnia cui rivolgersi per ottenere informazioni è: Società Cattolica di Assicurazione

<b>informazioni</b>	S.p.A. – Servizio Clienti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia), telefono 800562562, fax 0458372317, E-mail <a href="mailto:infovitaclienti@cattolicaassicurazioni.it">infovitaclienti@cattolicaassicurazioni.it</a> .  La Compagnia considererà inoltre valida la richiesta fatta pervenire tramite l'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto.
---------------------	---



## A chi è rivolto questo prodotto?

il prodotto si rivolge sia a persone fisiche che persone giuridiche che intendono investire i propri capitali in un orizzonte temporale di medio o più lungo periodo, realizzando un portafoglio diversificato compatibile con il proprio profilo di rischio/rendimento e con proprie conoscenze ed esperienze finanziarie/assicurative; è inoltre prevista la possibilità di personalizzare la soluzione di investimento anche con coperture assicurative legate ad eventi della vita umana.

L'investimento sulla componente legata ai Fondi Interni è indicato a clienti capaci di sostenere maggiori perdite e disposti ad accettare maggiori fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti più vantaggiosi.

La descrizione del tipo di cliente cui è rivolto il prodotto varia comunque a seconda della combinazione fra le diverse opzioni finanziarie sottoscrivibili e del relativo indicatore di rischio.

Per i Clienti con età minima di 65 anni che desiderano selezionare una quota di Gestione Separata fino al 70%, al fine di proteggere la quota principale del capitale investito, l'orizzonte temporale consigliato è di lungo periodo, in relazione alla finestra di garanzia prevista.

Informazioni aggiuntive sono disponibili nei documenti contenenti le informazioni chiave delle singole opzioni di investimento.

Nel momento in cui viene concluso il presente contratto, l'Assicurato deve avere un'età assicurativa non inferiore a 18 anni e non superiore a 90 anni.

Per l'accesso al Profilo di investimento "Senior", il Contraente deve coincidere con l'Assicurato e deve avere un'età assicurativa minima all'ingresso pari a 65 anni.

L'Assicurato, alla decorrenza della garanzia accessoria facoltativa, deve avere un'età assicurativa non inferiore a 18 e non superiore a 65 anni e alla scadenza del contratto deve avere un'età assicurativa non superiore a 75 anni.



## Quali costi devo sostenere?

### PRESTAZIONI PRINCIPALI

Per l'informativa dettagliata sui costi delle prestazioni principali fare riferimento alle indicazioni del KID.

I costi a carico del contraente sono:

#### Costi per riscatto

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal valore complessivo di polizza. Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.

I costi applicati in caso di riscatto, totale o parziale, sono rappresentati nella tabella che segue.

Data di richiesta di riscatto	Costi per riscatto
1° anno	Non ammesso
2° anno	2,50%
3° anno	2,00%
4° anno	1,50%
5° anno	0,50%
Trascorsi 5 anni	0,00%

Qualora il Contraente selezioni la garanzia accessoria Temporanea Caso Morte aggiuntiva, verranno applicate le seguenti penali di riscatto ridotte:

Data di richiesta di riscatto	TCM Silver	TCM Gold	TCM Platinum
Nel corso del 1° anno	Non ammesso	Non ammesso	Non ammesso
Nel corso del 2° anno	2,125%	1,875%	1,250%
Nel corso del 3° anno	1,700%	1,500%	1,000%
Nel corso del 4° anno	1,275%	1,125%	0,750%
Nel corso del 5° anno	0,425%	0,375%	0,250%
Trascorsi 5 anni	Non previsti	Non previsti	Non previsti

### Costi per l'erogazione della rendita

Il presente contratto prevede un costo per il pagamento della rendita (implicito nella rata di rendita), determinato applicando le percentuali riportate nella seguente tabella al capitale derivante dalla prestazione prevista dal contratto originario.

Rateazione della rendita	Costo per il pagamento della rendita
Annuale	1,15%
Semestrale	1,30%
Trimestrale	1,60%
Mensile	2,80%

### Costi per trasferimenti (switch)

Per ogni anno di vigenza del contratto il primo trasferimento è gratuito; i successivi prevedono costi fissi pari a 10,00 euro ciascuno. Tali costi saranno trattenuti:

- dal controvalore delle Quote trasferite in caso di trasferimento di quote da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni);
- dal controvalore delle Quote trasferite in caso di trasferimento di quote da un Fondo Interno alla Gestione Separata (switch dal Fondo Interno alla Gestione Separata);
- dall'importo trasferito in caso di trasferimento dalla Gestione Separata ad uno o più Fondo/i Interno/i (switch dalla Gestione Separata al Fondo Interno).

### Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento con riferimento a ciascuna tipologia di costo.

Costi fissi gravanti sul premio corrisposti per la sottoscrizione dell'assicurazione principale - Tipo premio/costo	Misura costo	Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi)
Costo fisso	150,00 euro	0,00%
Costi fisso - Convenzione per Reinvestimento	100,00 euro	0,00%
Fino a 15.000,00 euro	2,50%	60,00%
Da 15.000,01 a 50.000,00 euro	2,00%	75,00%
Da 50.000,01 a 100.000,00 euro	0,50%	60,00%
Oltre 100.000,01 euro	0,30%	50,00%

Tipo costo	Misura costo	Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi)
Costi gravanti sui Fondi Interni – Commissioni di gestione	1,30%	23,08%
Costi gravanti sui Fondi Interni – Commissioni di gestione	1,60%	31,25%
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata	1,25%	8,00%
Altri costi previsti dal presente contratto (riscatto, switch)	Variabili	0,00%
Costi gravanti sul premio corrisposto per la sottoscrizione della garanzia accessoria facoltativa	Costo fisso: 50,00 euro	0,00%
Costi gravanti sul premio corrisposto per la sottoscrizione della garanzia accessoria facoltativa	10,00% del premio unico iniziale al netto del costo fisso	100,00%

### PRESTAZIONI ACCESSORIE

Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato. I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico.

### Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione ed amministrazione vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico. I costi gravanti sul premio sono rappresentati nella tabella che segue.

Costi gravanti sul premio
Costo fisso 50,00 euro
10,00% del premio unico iniziale al netto del costo fisso

### Costi per riscatto

Non è previsto il riscatto per quanto attiene alle prestazioni accessorie.

### Costi per l'erogazione della rendita

Non è possibile convertire il capitale in rendita per quanto attiene alle prestazioni accessorie.

### Costi per l'esercizio delle opzioni

Non sono presenti opzioni contrattuali per quanto attiene alle prestazioni accessorie.

### Costi di intermediazione

Vedasi quanto riportato nella sezione delle prestazioni principali.



## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Con il presente contratto di assicurazione:

- per la parte investita nei Fondi Interni:
  - il Contraente assume i rischi finanziari riconducibili all'andamento negativo del valore delle Quote;
  - la Compagnia, limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nei Fondi Interni non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo;
  - in conseguenza dell'andamento negativo del valore delle Quote esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati.
- per la parte investita nella Gestione Separata:
  - la Compagnia offre la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
    - alla scadenza del contratto;
    - in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale;
    - in caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in Gestione Separata.

La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito.

Ne consegue che a carico del Contraente sono posti i seguenti rischi finanziari:

- il rischio di ottenere un capitale alla scadenza del contratto inferiore ai premi versati;
- il rischio di ottenere un valore in caso di riscatto inferiore ai premi versati;
- il rischio di ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore ai premi versati;
- il rischio di ottenere un valore in caso di recesso inferiore al premio versato.

Con riferimento alle modalità di rivalutazione:

- **Valore della Quota (relativo ai Fondi Interni):** Il valore unitario delle quote in cui è suddiviso ciascun Fondo Interno viene calcolato il lunedì di ogni settimana, dividendo il patrimonio netto del Fondo Interno per il numero di quote in esso presenti a quella data. Il patrimonio netto di ciascun Fondo Interno viene calcolato ogni lunedì sulla base della valutazione delle attività mobiliari in esso presenti riferita al giovedì precedente e tiene conto dei costi gravanti sui Fondi interni.
- **Rivalutazione annuale del capitale (relativo alla Gestione Separata):** Relativamente al capitale investito in Gestione Separata, la rivalutazione del capitale è collegata ad una specifica gestione patrimoniale denominata RI.SPE.VI., separata dalle altre attività della Compagnia. Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.

### Misura di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Separata RI.SPE.VI. diminuito dell'1,25% (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione).

La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa.

Nel caso in cui la rivalutazione attribuita al contratto risultasse negativa, il capitale rivalutato subirà una riduzione pari alla misura corrispondente.

Per effetto dei costi di cui sopra, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla Gestione Separata risulti positivo ma inferiore alla ritenzione sul rendimento.

Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla Gestione Separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta dell'aliquota trattenuta annualmente dalla Compagnia.

### **Determinazione del Capitale Rivalutato**

Il capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la misura di rivalutazione calcolata come indicato in precedenza ed applicando il costo fisso di gestione annua come indicato in precedenza.

La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale.

La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso.

Non è previsto alcun consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo.

### **Tasso annuo di rendimento minimo garantito**

Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata RI.SPE.VI., il contratto prevede una garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:

- alla scadenza del contratto;
- in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale;

fermo restando che in momenti diversi da quelli sopra indicati non è operante, per l'esercizio del riscatto, la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata.

La garanzia non è inoltre operante per i capitali disinvestiti dalla Gestione Separata a seguito di operazioni di trasferimento (switch) operate durante la vita del contratto.

Per capitale investito in Gestione Separata si intende il cumulo dei premi versati in quest'ultima, al netto dei costi gravanti sul premio comprensivo del premio unico iniziale, degli eventuali versamenti aggiuntivi e switch in entrata effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio relativa a riscatti parziali o switch in uscita richiesti precedentemente.

### **Informativa ai sensi del Regolamento UE 2019/2088**

Il Gruppo Cattolica si è dotato delle "Linee guida in materia di investimenti responsabili" che integrano i fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (individuati con l'acronimo ESG) nelle proprie scelte di investimento; tali politiche prevedono l'adozione di criteri di screening negativo, ovvero l'identificazione di liste di esclusione e sorveglianza di emittenti coinvolti in attività controverse, nonché il controllo sulla valutazione di sostenibilità attraverso l'analisi di rating ESG.

Inoltre, il Gruppo favorirà investimenti tematici, volti a promuovere specifici trend sostenibili, oltre a monitorare la presenza di investimenti in settori identificati come ad alte emissioni di agenti inquinanti. L'implementazione di un sistema di monitoraggio ex post consente di identificare e valutare i maggiori rischi legati ai fattori ESG e ha l'obiettivo di assicurare l'adozione di una condotta responsabile, limitando (e ove necessario riducendo) l'esposizione ad emittenti che non rispettino i principi delle politiche adottate dal Gruppo.

Per maggiori informazioni sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti si rinvia alla specifica sezione "Sostenibilità" del sito internet della Compagnia.

Le scelte di investimento e i relativi controlli posti in essere in coerenza alle politiche adottate mirano ad assicurare una prudente gestione dei c.d. rischi di sostenibilità, ossia a mitigare il rischio che il verificarsi di eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance possano comportare effetti negativi sul rendimento del prodotto.

Il Regolamento UE 2088 del 27 novembre 2019 disciplina – tra l'altro – gli adempimenti informativi che i prodotti IBIPs devono rendere qualora adottino una politica di investimento volta a promuovere caratteristiche ambientali o sociali o che abbia come obiettivo investimenti sostenibili, ossia quello di produrre effetti positivi per l'ambiente e la società.

Il prodotto non adotta politiche di investimento che intendano promuovere caratteristiche ambientali o sociali o abbiano come obiettivo investimenti sostenibili secondo la disciplina di tale Regolamento.

## **COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?**

<b>IVASS O CONSOB</b>	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> secondo le modalità indicate su <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> o alla CONSOB, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su <a href="http://www.consob.it">www.consob.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). Tale sistema risulta obbligatorio per poter promuovere successivamente un'azione giudiziale.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>In caso di controversia sulla natura dell'infortunio o della malattia che determina l'invalidità totale e permanente oggetto della prestazione accessoria facoltativa, sulle conseguenze degli stessi o sul grado dell'invalidità totale e permanente, la Compagnia e il Contraente hanno facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Resta inteso che la città sede di svolgimento dell'arbitrato sarà quella sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'Assicurato.</p> <p>Fino a quando lo stato di invalidità totale e permanente di grado superiore al 65% non è stato accertato, il Contraente è tenuto al pagamento del premio.</p> <p>Una volta accertato lo stato di invalidità la Compagnia si impegna a restituire al Contraente un importo pari ai premi pagati successivamente alla data della denuncia.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.</p>
---	--

<p><b>REGIME FISCALE</b></p>	
<p><b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b></p>	<p><b>PRESTAZIONI PRINCIPALI</b></p> <p><b>Imposta sui premi</b> I premi relativi alla prestazione principale sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.</p> <p><b>Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi</b> I premi versati non sono deducibili o detraibili ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.</p> <p><b>Tassazione delle somme assicurate</b> Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall'imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l'imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.</li> <li>• prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo.</li> </ul> <p>In ogni caso, l'aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all'art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati "white list".</p> <p>L'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.</p> <p>Qualora il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività d'impresa, le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto non costituiscono redditi da capitale bensì redditi d'impresa. Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non dovrà essere applicata l'imposta sostitutiva. Se le somme corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, al fine di non applicare l'imposta sostitutiva gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l'imposta sostitutiva non sarà applicata.</p> <p>L'art. 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha previsto l'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche (relativamente alla parte del</p>

premio investita in Fondi Interni). L'imposta di bollo sarà applicata proporzionalmente all'ammontare rendicontato su ciascuna comunicazione rilasciata dagli intermediari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **PRESTAZIONI ACCESSORIE**

##### **Imposta sui premi**

I premi relativi alla prestazione accessoria facoltativa sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

##### **Detraibilità fiscale dei premi**

Le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato, se soggetto diverso dal Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

##### **Tassazione delle somme assicurate**

Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza della prestazione accessoria sono esenti da imposizione fiscale. Se liquidate in caso di decesso dell'Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall'imposta sulle successioni.

Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo.

**L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DELL'ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.**

**PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**